

3

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.

TARIFFA II. — *Assicurazioni a termine fisso* di durata 10, 15, 20 o 25 anni, con rimborso del solo premio unico iniziale in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione.

Alla fine dei 10, 15, 20 o 25 anni di assicurazione, l'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa tanto se l'assicurato è ancora in vita, quanto se fosse già morto. In questo ultimo caso l'Istituto è tenuto a rimborsare immediatamente il solo premio unico iniziale.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.

TARIFFA III. — *Assicurazioni a termine fisso* di durata 10, 15, 20 o 25 anni, con rimborso dei soli premi mensili in caso di morte dell'assicurato prima del termine dell'assicurazione.

Alla fine dei 10, 15, 20 o 25 anni di assicurazione, l'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa, tanto se l'assicurato è ancora in vita, quanto se fosse già morto; in questo ultimo caso l'Istituto è tenuto inoltre a rimborsare immediatamente i soli premi mensili successivamente incassati.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.

TARIFFA IV. — *Assicurazioni a termine fisso* di durata 10, 15, 20 o 25 anni senza rimborso nè del premio unico, nè dei premi mensili in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione.

Alla fine dei 10, 15, 20 o 25 anni di assicurazione, l'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa tanto se l'assicurato è ancora in vita, quanto se fosse già morto.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.

3. — L'Istituto non prescrive la visita medica per gli assicurandi a capitali a termine fisso; perciò queste assicurazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) TARIFFA I: L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi

